DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1971

relativa al trasporto di alcuni cereali presi in consegna dall'organismo d'intervento tedesco per la campagna 1970/1971

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/274/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2092/70 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera g),

considerando che la Repubblica federale di Germania ha inviato alla Commissione una comunicazione in data 15 giugno 1971 relativa al trasporto di 172.343 tonnellate di cereali immagazzinati nei seguenti Länder : « Schleswig-Holstein », « Hamburg », « Niedersachsen », « Bremen », « Nordrhein-Westfalen », « Hessen », « Rheinland-Pfalz », « Baden-Württemberg » e « Bayern » ;

considerando che ingenti quantitativi di segala e d'orzo ed una certa quantità di frumento tenero sono stati offerti all'intervento nei primi mesi della campagna ; che, in generale, tali cereali avevano un tasso d'umidità elevato ; ch'essi ingombrano attualmente, alla vigilia del nuovo raccolto, i magazzini di presa in consegna ;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato, i cereali presi in consegna dall'organismo d'intervento dovrebbero essere immagazzinati per un periodo relativamente lungo, non potendo essere smerciati sul mercato a corto termine ;

considerando che è possibile rimediare a tale situazione solo con il trasporto di detti cereali in locali di immagazzinamento a lungo termine ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 787/69, si constata che il trasporto di 172.343 tonnellate di cereali immagazzinati nei seguenti Länder :

— Schleswig-Holstein
— Hamburg
— Niedersachsen
— Bremen
— Nordrhein-Westfalen
— Hessen
— Rheinland-Pfalz
— Baden-Württemberg
— Bayern

è necessario.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
(2) GU n. L 232 del 21. 10. 1970, pag. 3.